

**D. U. V. R. I.**  
**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**  
**INTERFERENZIALI PER ATTIVITA' DI**  
**COORDINAMENTO**  
(art. 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.)

**GESTIONE DEL CENTRO SERVIZI PER**  
**CITTADINI STRANIERI**

Lo Specialista tecnico  
geom. Gino Tognocchi



## Indice

1.PREMESSA.....	3
2.DEFINIZIONI.....	4
3.VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD.....	4
4.MISURE GENERALI PER LA SICUREZZA.....	5
5.COSTI DELLA SICUREZZA.....	5



## 1. PREMESSA

L'art. 26 *"Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione"* de 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il Datore di Lavoro, in caso di affic di lavori, servizi o forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'inte produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi i svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a promuovere la cooperazione nell'att delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi c esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n. 3 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ir l'*"interferenza" nella circostanza in cui si verifichi "un contatto rischioso tra il persor. committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operar stesso luogo di lavoro/ambiente/territorio con contratti differenti"*.

A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'app: ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committen comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al c di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specific indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicure lavoro con particolare riferimento ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivar interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso.

Il D.Lgs. 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008) ha modi suddetto articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 introducendo al comma 3-ter la previsione per cui in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legis: aprile 2006, n. 163 o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il commit soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazio potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esec integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luog verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra contrattuali.

Viene inoltre specificato al comma 3-bis che l'obbligo della redazione del DUVRI non si ap servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai l servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla prese rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008.

In particolare, il presente documento, come previsto dall'art. 26, comma 3-ter del D. 81/2008 e s.m.i., reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologi prestazioni oggetto della *"Gara a procedura Aperta per l'affidamento dei Servizi di assiste informazione a cittadini stranieri"*, che potrebbe potenzialmente derivare dall'esecuzic contratto.

Resta comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza a all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di prov all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi s connessi all'attività svolta dallo stesso.

## 2. DEFINIZIONI

La seguente tabella riporta i termini maggiormente utilizzati nel presente documento e le definizioni.

Stazione appaltante Comune di Pietrasanta - Ufficio Servizi Sociali

Fornitore L'impresa (RTI o Consorzio) risultata aggiudicataria e che conseguentemente sott il contratto, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire i servizi del Capitolato Tecnico.

Datore di Lavoro Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, s che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto e poteri decisionali e di spesa.

Secondo la definizione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nelle Pubbliche Amminis per Datore di Lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, o funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole Amminis tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'at dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. DVRI standard Il presente documento.

DUVRI Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all'art. 26 d.lgs 81. s.m.i. che la Stazione appaltante è tenuta a redigere. Lavoratore Persona che, indipendent dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprend mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, s quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

## 3. VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD

Sono di seguito indicate le principali interferenze che possono ragionevolmente pre nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto. Tali interferenze potrebbero ge dei rischi e quindi richiedere misure di sicurezza atte ad eliminarli o quantomeno a ridurli.

Oltre ai rischi immessi dalle lavorazioni stesse del Fornitore, potrebbero verificarsi rischi d da:

- esecuzione del servizio oggetto d'appalto durante l'orario di lavoro del personale Amministrazioni e/o durante la presenza di utenti;
- presenza di utenti delle Amministrazioni;
- presenza di lavoratori di altre ditte;
- movimento/transito di mezzi;
- rischio scivolamenti (pavimenti, scale, rampe, ecc....);
- interruzioni di fornitura di energia elettrica, acqua, gas, linea telefonica, rete dati;
- temporanea disattivazione di sistemi antincendio;
- temporanea interruzione servizi di riscaldamento/raffrescamento;
- probabili interventi sugli impianti;
- probabili interventi di opere murarie;
- probabile utilizzo di attrezzature e macchinari propri delle Amministrazioni;
- probabile movimentazione manuale di carichi;
- probabile movimentazione di carichi con ausilio di macchinari.

#### **4. MISURE GENERALI PER LA SICUREZZA**

I rischi da interferenza di cui al presente documento sono eliminabili o riducibili l'osservanza di norme di comportamento da parte del personale del Fornitore.

In via generale il personale del Fornitore dovrà osservare quanto segue:

- l'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose dovrà essere preventivamente autorizzata;
  - l'accesso agli edifici del personale afferente a ditte appaltatrici, subappaltatrici e/o la loro autonomia dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate alle attività oggetto del contratto;
  - l'orario di lavoro dovrà di norma essere concordato con l'Amministrazione;
  - l'obbligo di esporre il cartellino di riconoscimento di cui all'art.6 della L.123/2007;
  - il divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate;
  - l'obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito;
  - il divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive;
  - il divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
  - il divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura.
- Le misure tecnico-organizzative da adottare da parte del Fornitore, al fine di ridurre al minimo i rischi di interferenza, possono sostanziarsi nella formazione del personale sulle norme di comportamento da tenere nonché sui temi della sicurezza sul posto di lavoro attraverso seminari, riunioni, ecc..

#### **5. COSTI DELLA SICUREZZA**

Per quanto descritto nei precedenti paragrafi, la prevenzione e riduzione dei rischi d'interferenza consiste nell'informazione del personale del Fornitore, di conseguenza si stima che i costi per la sicurezza siano pari a zero.